Città di Segrate

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO – SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI
SEZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA

"SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE "

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Sommario

P A R T E I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO..... 5
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO _____ 5
ART. 2 – SUDDIVISIONE IN LOTTI _____ 6
ART. 3 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE _____ 7
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO _____ 7
ART. 5 – FORMA E IMPORTO DEL CONTRATTO _____ 8
ART. 6 – INTERVENTI DI CONTENIMENTO ZANZARE _____ 11
6.1 – Parte tecnica descrittiva degli interventi di disinfestazione larvicida e adulticida contro le zanzare ..11
Art. 6.1 - Interventi larvicidi 12
Art. 6.2 Interventi adulticidi su aree cittadine e interventi straordinari per emergenza sanitaria 13
Art. 6.3 Prodotti da impiegarsi e tutela degli organismi utili 14
ART. 7 – INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE _____ 14
Art. 7.1 – Modalità di esecuzione del servizio di derattizzazione 14
I trattamenti di derattizzazione dovranno essere fatti in completo accordo con quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene e profilassi e comunque nel rispetto di quanto disposto dalle normative vigenti. 14
Art. 7.2 - Ulteriori prescrizioni sul servizio di derattizzazione 15
Art. 7.3 - Interventi straordinari in garanzia 16
ART. 8 – INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE A CHIAMATA E ALTRO _____ 16
Art. 8.1 – Modalità di esecuzione del servizio di Disinfestazione 16
Art. 8.2 – Calendario degli interventi programmati di Disinfestazione 17
Art. 8.3 – Verifica degli interventi 17

Palazzo Comunale
via Primo Maggio 20054 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150

Art. 8.4 – Organizzazione degli interventi 17
Art. 8.5 – Prodotti da utilizzare....18
ART. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 19
ART. 10 - CLAUSOLE SOCIALI 21
PARTE II – CLAUSOLE GENERALI 22
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 22
ART. 2 – REVISIONE DEI PREZZI 22
ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 23
ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA 23
ART. 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE 25
ART. 6 – SUBAPPALTO 25
ART. 7 – RESPONSABILITÀ 27
ART. 8 – ASSICURAZIONE 27
ART. 9 – PERSONALE 28
9.1 – Inquadramento contrattuale 28
9.2 – Doveri del personale....29
9.3 – Adempimenti dell'impresa 29
9.4 – Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi....29
9.5 – Sicurezza 29
ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 30
10.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore 31
10.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore 31
ART. 11 – VIGILANZA E CONTROLLI 32
ART. 12 – PENALITÀ 32
ART. 13 – ESECUZIONE IN DANNO 34
ART. 14 – VERIFICA DI CONFORMITA' 34
ART. 15 – TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITA' E SOGGETTI COMPETENTI PER EFFETTUARLA 34
ART. 16 – TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITA'; POSSIBILITA' DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE 35
ART. 17 – LA VERIFICA DI CONFORMITA' DEFINITIVA IN CORSO DI ESECUZIONE 35
ART. 18 – LA VERIFICA DI CONFORMITA' DEFINITIVA; IL PROCESSO VERBALE 35
ART. 19 – ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITA' 35
ART. 20 – VALUTAZIONE DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA' 35
ART. 21 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' E IRREGOLARITA' – CONTESTAZIONI CHE L'ESECUTORE PUO' INSERRIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'36
ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 36
ART. 23 – RECESSO 37
ART. 24 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE 38
ART. 25 – FORO COMPETENTE 38
ART. 26 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 38
ART. 27 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE 38

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

P A R T E I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di disinfestazione e derattizzazione in aree pubbliche e presso plessi scolastici e stabili comunali all'interno del territorio del Comune di Segrate.

2. Il presente Capitolato speciale d'appalto definisce le prestazioni e le modalità di espletamento dell'esecuzione del servizio in oggetto.

3. La prestazione è pattuita con riferimento all'arco temporale definito dal presente Capitolato Speciale d'appalto, per interventi annuali programmati e per interventi a chiamata non predeterminati nel numero, secondo le necessità del Comune di Segrate.

4. L'esecuzione di tutti gli interventi dovrà in generale garantire la continuità dell'utilizzo pubblico delle aree oggetto d'intervento e, a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con il Comune di Segrate, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi alla loro esecuzione.

5. L'Affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del servizio e a produrre la necessaria ed obbligatoria documentazione di corretta esecuzione alla regola dell'arte dei lavori eseguiti.

6. Il dettaglio degli immobili e la localizzazione delle aree oggetto di intervento sono riportati in allegato al presente Capitolato Speciale d'Oneri.

7. In particolare, è disciplinata l'esecuzione dei seguenti servizi:
   - Disinfestazione larvicida e adulticida da zanzare;
   - Derattizzazione presso edifici ed aree pubblici;
   - Disinfestazione da vespe, mosche ed insetti vari;
   - Trattamenti adulticidi contro le zanzare da effettuare su richiesta 24 ore prima delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
   - Mappatura e Monitoraggio del Territorio;
   - Monitoraggio Larvale Pre e Post intervento;
   - Monitoraggio Zanzara Tigre;
   - Interventi Larvo/Adulticidi in caso di segnalazione Arbovirus come da protocollo ATS.

8. Alcuni servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Oneri, sia in riferimento alla tipologia che alla quantità, dovranno essere svolti in toto, quali:
   - interventi generali di disinfestazione contro le zanzare, sia larvicidi che adulticidi;
   - interventi generali di derattizzazione negli edifici comunali e nelle aree aperte;
   - interventi di Mappatura e Monitoraggio del Territorio;
   - interventi di monitoraggio, Larvale Pre e Post intervento;
   - interventi di monitoraggio Zanzara Tigre.

9. Altrimenti, i sottoscritti servizi andranno effettuati a seguito di richiesta formulata dall'Amministrazione Comunale, senza che l'Impresa aggiudicataria possa accampare diritti di sorta; pertanto, al fine del pagamento dei corrispettivi, relativamente a questi ultimi, verranno liquidate esclusivamente le prestazioni di servizio effettivamente autorizzate e svolte, relativamente ai seguenti:
   - interventi adulticidi contro le zanzare da eseguirsi nell'ambito delle manifestazioni cittadine;
   - interventi singoli di disinfestazione contro vespe, mosche ed insetti vari;
   - interventi Larvo/Adulticidi localizzati ed intensivi, in caso di segnalazione di focolai di Arbovirosi come da protocollo ATS vigente.

10. L'Aggiudicatario assume a suo completo carico attrezzature, mezzi, prodotti, preparati ed in genere tutti gli strumenti necessari all'esecuzione del contratto di servizio. Le attrezzature dovranno essere adeguate agli interventi per numero, dimensioni e caratteristiche tecnologiche.

11. La presentazione dell'offerta in sede di gara implica l'accettazione da parte dell'impresa di ogni condizione riportata nel presente Capitolato Speciale d'Oneri e nei restanti documenti di gara.

12. Il Comune stipulerà con l'aggiudicatario il relativo contratto di servizio, alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione.

ART. 2 – SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'affidamento è costituito da un unico lotto in quanto organizzativamente ed economicamente non è vantaggioso suddividere le prestazioni in lotti, secondo quanto stabilito dall'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. La suddivisione in lotti renderebbe l'espletamento delle attività in maniera frammentaria, non controllabile in relazione al risultato da perseguire e complessivamente inefficace in ragione della necessità di garantire una gestione unitaria.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto descrive il servizio minimo richiesto dal Comune di Segrate ferme restando le eventuali migliorie offerte in sede di gara, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Segrate.

ART. 3 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto è indetto mediante procedura aperta, ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 della stessa fonte di regolazione.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto avrà durata complessiva di 60 (sessanta) mesi oltre eventuale opzione di rinnovo di 12 (dodici) mesi ed eventuale opzione di proroga di 6 (sei) mesi ed avrà indicativamente inizio **dal giorno 01/01/2027**.

Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dalla comunicazione di inizio servizio, mediante redazione di apposito verbale sottoscritto da ambedue le parti, se effettuato in pendenza della sottoscrizione. Ai sensi dell'art. 17, c.8 del Codice dei Contratti, fermo restando l'acquisizione dei controlli previsti relativi ai requisiti di carattere generale e speciali, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 della stessa fonte di regolazione. In caso di inizio anticipato del servizio, la garanzia definitiva dovrà essere presentata al Responsabile Unico Progetto prima dell'inizio del servizio.

Dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata dell'appalto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario.

Alla scadenza del contratto il rapporto con l'Aggiudicatario si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta delle Parti. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

L'Amministrazione Comunale, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso all'affidamento del servizio e qualora il servizio sia stato svolto, a suo insindacabile giudizio, in maniera pienamente soddisfacente, accertato il pubblico interesse nonché la convenienza alla prosecuzione del rapporto, si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., per un ulteriore periodo di 12 mesi. Le condizioni del rinnovo sono le medesime del presente Capitolato e dell'offerta presentati dall'Aggiudicatario.

L'Ente si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell'art. 120, c. 10 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di prorogare per un periodo di 6 mesi la durata del servizio. L'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente procedura agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ART. 5 – FORMA E IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo dell'appalto è calcolato in base ad una stima previsionale dei quantitativi antecedente al periodo di riferimento come indicato nella tabella sottostante:

Tipologia di interventi	N° interventi	
	N° interventi / anno	N° Interventi / 60 mesi
Interventi generali (interessanti l'intero territorio comunale) da eseguire in toto:		
• Trattamenti generali larvicidi contro le zanzare	12	60
• Trattamenti generali adulticidi contro le zanzare	10	50
• Trattamenti generali di derattizzazione all'interno degli edifici pubblici	10	50
• Trattamenti generali di derattizzazione all'interno delle aree aperte pubbliche	10	50
• Mappatura e monitoraggio del Territorio	1	5
• Monitoraggio Larvale Pre e Post intervento	8	40
• Monitoraggio Zanzara Tigre con ovotrappole	2	10
Interventi da eseguire su richiesta della Stazione appaltante:		
• Trattamenti adulticidi contro le zanzare da effettuare su richiesta 24 ore prima delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale	20	100
• Trattamenti di disinfestazione contro vespe, scarafaggi, mosche ed insetti vari da effettuare su richiesta dell'Amministrazione Comunale	75	375
• Interventi Larvo/Adulticidi in caso di segnalazione Arbovirus come da protocollo ATS vigente	3	15

2. L'importo stimato dell'appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, attrezzature, mezzi, prodotti, materiali, manodopera, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell'impresa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell'impresa appaltatrice, aventi come fine l'attuazione ed il completamento a perfetta

regola d'arte delle prestazioni date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione dell'impresa appaltatrice.

I costi dei rischi da interferenza sono pari a €. 0,00 e non è prevista, ai sensi dell'art. 26, comma 3 – bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la predisposizione del DUVRI in quanto il presente appalto non prevede l'esecuzione delle prestazioni nei luoghi rientranti nella giuridica disponibilità del Datore di lavoro Committente.

Il quadro economico di riferimento è di seguito dettagliato:

Prestazioni oggetto dell'appalto ***"Servizi di Disinfestazione e Derattizzazione"***	*Importo unitario a base di gara (al metto dell'IVA)*	*Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA*
Prestazione principale: Trattamenti generali "Larvicidi" contro le zanzare (importo effettivo per complessivi n. 60 interventi)	€ 687,50	€ 41.250,00
Prestazione secondaria: Trattamenti generali "Adulticidi" contro le zanzare (importo effettivo per complessivi n. 50 interventi)	€ 625,00	€ 31.250,00
Prestazione secondaria: Trattamenti generali di "Derattizzazione" all'interno degli edifici pubblici (importo effettivo per complessivi n. 50 interventi)	€ 375,00	€ 18.750,00
Prestazione secondaria: Trattamenti generali di "Derattizzazione" nelle aree pubbliche (importo effettivo per complessivi n. 50 interventi)	€ 375,00	€ 18.750,00
Prestazione secondaria: Trattamenti "Adulticidi" contro le zanzare da eseguirsi su richiesta 24 ore prima delle manifestazioni organizzate dall'A.C. (importo presunto per complessivi n. 100 interventi)	€ 100,00	€ 10.000,00
Prestazione secondaria: Trattamenti di "Disinfestazione" mirati contro vespe, mosche, scarafaggi e insetti vari su richiesta dell'A.C. (importo presunto per complessivi n. 375 interventi)	€ 62,50	€ 23.437,50
Prestazione secondaria: **Mappatura e** Monitoraggio del territorio (importo effettivo per complessivi n. 5 interventi)	€ 1.850,00	€ 9.250,00
Prestazione secondaria: Trattamenti di "Monitoraggio Larvale Pre e Post intervento" (importo effettivo per complessivi n. 40 interventi)	€ 165,00	€ 6.600,00
Prestazione secondaria: Trattamenti di "Monitoraggio Zanzara Tigre con ovotrappole" (importo effettivo per complessivi n. 10 interventi)	€ 180,00	€ 1.800,00

Prestazione secondaria: Trattamenti Larvo/Adulticidi localizzati ed intensivi, in caso di segnalazione di focolai di Arbovirosi - protocollo ATS vigente (importo presunto per complessivi n. 15 interventi)	€ 1.850,00	€ 27.750,00
a. Importo a base d'asta *(totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.) [di cui per costi della manodopera]*		**€ 188.837,50** [€ 103.860,63]
b. *Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.*		€ 00,00
c. Importo complessivo dell'appalto *(= a. + b.)*		**€ 188.837,50**
d. *Importo dell'eventuale proroga contrattuale (pari a 12 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)*		€ 37.767,50
e. *Importo dell'eventuale proroga tecnica (pari a 6 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)*		€ 18.883,75
f. *Totale senza quinto d'obbligo (= c. + d. + e.)*		**€ 245.488,75**
g. *Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto*		€ 37.767,50
h. *Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 2° contratto proroga contrattuale*		€ 7.533,50
i. *Importo dell'eventuale quinto d'obbligo proroga tecnica*		€ 00,00
l. *Importo delle eventuali modifiche del contratto di cui all'art. 120, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023*		€ 00,00
Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuale proroga contrattuale, proroga tecnica, quinto d'obbligo, modifiche contratto		**€ 290.809,75**

L'importo a base di gara dell'appalto, su cui il concorrente formulerà la percentuale di sconto è "**a misura**".

Il corrispettivo presunto del servizio è pari a **€ 188.837,50**, comprensivo dei costi della manodopera.

I costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato sono pari a € 103.860,63.

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il servizio decorre a partire dalla data di stipula del contratto e ha durata pari a 60 (sessanta) mesi. Tale decorrenza è prevista indicativamente **per il giorno 01/01/2027.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'affidatario abbia nulla da pretendere.

In casi eccezionali, la stazione appaltante può prorogare il contratto in corso di esecuzione per 6 (sei) mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.
Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'affidatario abbia nulla da pretendere.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, corrisponde a **€ 290.809,75**, IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato risulta essere il seguente:

- CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi K511;

La normativa vigente consente che possa essere applicata più di una tipologia di C.C.N.L. esistente, a condizione che il tipo di contratto scelto dal concorrente sia coerente e compatibile con l'effettiva attività da espletare e vi sia l'equivalenza delle tutele economiche e normative con quello indicato dalla Stazione Appaltante, così come disposto dall'art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 6 – INTERVENTI DI CONTENIMENTO ZANZARE

Gli interventi dovranno essere effettuati su tutto il territorio comunale di Segrate secondo quanto riportato nell'allegato "Elenco edifici scolastici e pubblici" e "Elenco aree verdi". Si precisa che i luoghi riportati all'interno dei sopraccitati allegati potranno essere ulteriormente implementati nel corso dell'esecuzione del servizio in quanto non esaustivi o soggetti a modifiche nel tempo. In tal senso, all'inizio del servizio è compito dell'appaltatore prendere conoscenza di tutti i luoghi dove dovrà espletare il servizio e rendere perfettamente edotto tutto il proprio personale addetto. Sarà pertanto compito dell'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, verificare tutti i luoghi dove si dovranno espletare gli interventi e dare riscontro al DEC di eventuali discordanze rispetto a quanto indicato negli allegati e nella tavola. Gli immobili e la localizzazione delle aree oggetto di intervento sono riportati in allegato al presente Capitolato e consistono in n. 60 edifici pubblici e n. 4.400 tombinature di varia tipologia.

6.1 – Parte tecnica descrittiva degli interventi di disinfestazione larvicida e adulticida contro le zanzare

Art. 6.1 - Interventi larvicidi

Gli interventi larvicidi contro le zanzare dovranno essere effettuati esclusivamente con prodotti ad uso professionale registrati per utilizzo in ambito urbano in forma di pastiglie o granuli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, regolatori di crescita (es. Diflubenzuron), piretroidi (es. Cipermetrina), prodotti biologici a base di Bacillus thuringiensis var. israelensis associato a Bacillus sphaericus, e con prodotti liquidi a base di polidimetilsiloxano (PDMS silicone), in tombini e bocche di lupo dislocati su tutte le strade del territorio comunale (inclusi i plessi scolastici, centri diurni, stabili comunali, centri civici, aree verdi, aree parcheggio e cimitero. Tali interventi sono previsti in tutto nella misura di 10 trattamenti larvicidi annuali a calendario, la cui esecuzione sarà definita a seconda delle esigenze dell'Amministrazione.

Gli interventi antilarvali dovranno essere effettuati in tutti i tombini e bocche di lupo di pubblica proprietà comprese strade, piazze, scuole, aree a verde, edifici pubblici, impianti sportivi, cimitero ed eventuali altri luoghi indicati dal DEC e/o eventualmente proposti dall'appaltatore in base all'esperienza, senza nessun onere a carico dell'Amministrazione, secondo un programma che in seguito potrà essere aggiornato in funzione dell'andamento meteorologico e dello sviluppo delle popolazioni, ma che di massima si sviluppa tra l'inizio di Aprile e la fine di Ottobre. Gli operatori, per la distribuzione del prodotto, dovranno essere dotati di idonei DPI ed erogatori (secondo il caso che ricorre in funzione della formulazione del prodotto da distribuirsi).
Gli interventi larvicidi a calendario dovranno prendere avvio secondo le indicazioni impartite dal DEC, con un preavviso massimo di 2 giorni lavorativi ed una durata massima di ciascun intervento di 5 giorni lavorativi.
L'elenco dei principi attivi da impiegarsi e dei relativi formulati commerciali sarà riconfermato prima dell'inizio di ciascun trattamento.
Durante tutti gli interventi dovrà essere compilato giornalmente da parte di tutto il personale il rapporto dei tombini trattati e dovranno essere forniti giornalmente e al termine di ogni ciclo appositi report, anche secondo le modalità indicate dal DEC.

In caso di pioggia anche di modesta entità gli interventi larvicidi andranno sospesi e dovranno riprendere al termine della stessa, pena la mancata contabilizzazione dell'intero ciclo. La sospensione e la successiva ripresa, al termine dell'evento atmosferico, andranno comunicate immediatamente via e-mail al DEC.

E' cura ed onere dell'appaltatore l'apposizione di indicazioni cromatiche con vernice indelebile sulle tombinature trattate, pertanto la ditta dovrà concordare all'inizio di ogni Campagna con il DEC:
Non saranno previste penali per il mancato trattamento antilarvale delle caditoie e delle tombinature, imputato alla temporanea presenza di ostacoli (autoveicoli in sosta e/o altre cause ostative) a condizione che la ditta abbia provveduto nel report giornaliero all'adeguata e dettagliata segnalazione, indicando tipologia e numero delle tombinature interessate dalla presenza di ostacoli e/o di impedimenti. Saranno da concordarsi con il DEC le modalità di completamento di quelle caditoie ove risultino presenti ostacoli.

Tombini non bollati e segnalati sul report come otturati, nell'ambito della valutazione delle penali non saranno conteggiati come tombini non fatti; viceversa, tombini otturati e con presenza di bollatura saranno conteggiati nell'ambito delle penali come tombini non fatti.
Con cadenza mensile durante l'intera durata dell'appalto l'impresa, infine, sarà tenuta ad indicare al DEC tutti gli ulteriori interventi utili a contenere e contrastare l'infestazione di zanzare, così pure sarà tenuta ad espletare una continua azione di monitoraggio sul territorio i cui risultati dovranno essere trasmessi al DEC per mezzo di relazioni periodiche e del costante aggiornamento della planimetria di intervento. Lo scopo delle presenti attività risulta legato alla valutazione dell'efficacia degli interventi svolti e, se necessario, all'esecuzione di ulteriori interventi larvicidi.

Art. 6.2 Interventi adulticidi su aree cittadine e interventi straordinari per emergenza sanitaria

In casi sospetti o confermati di febbre virale da Chikungunya, Dengue, Zika o altro agente eziologico segnalati da ATS , nel periodo 1 maggio – 31 ottobre (fatte salve eventuali variazioni del piano regionale o proroghe qualora l'attività del vettore stesso sia ancora rilevante dopo tale data), è necessaria un'immediata disinfestazione capillare, con inizio delle attività entro le 24 ore dalla comunicazione alla Ditta aggiudicataria, secondo quanto definito nel piano Arbovirosi della Regione Lombardia.
Se il caso sospetto non viene confermato la disinfestazione verrà interrotta immediatamente.
La Ditta aggiudicataria dovrà posizionare i cartelli informativi in formato A4 (avviso alla cittadinanza) nelle aree e presso i civici soggetti ad intervento straordinario. Nei casi di trattamenti adulticidi legati ad emergenze l'affissione dei cartelli informativi nei confronti della cittadinanza dovrà essere effettuata entro 6 ore dall'orario previsto di inizio degli interventi.
L'area da disinfestare, in caso di singola segnalazione, corrisponde, di norma, a un cerchio di raggio pari ad almeno 200 m dall'abitazione ed eventualmente da altri luoghi dove il soggetto ammalato ha soggiornato, sulla base della mappa dettagliata fornita dal Committente ed include una disinfestazione articolata in tre fasi che devono essere condotte in modo sinergico: trattamento adulticida, trattamento larvicida, rimozione dei focolai larvali. La modalità di esecuzione dei trattamenti larvicidi è la stessa di quella indicata per i trattamenti programmati.
Salvo diverse indicazioni questi trattamenti straordinari "a chiamata" devono essere condotti secondo le seguenti modalità:

- trattamento larvicida e adulticida in aree pubbliche;
- trattamento larvicida e adulticida con irroratore spalleggiato a motore e rimozione dei focolai larvali in aree private interessando tutti i civici entro l'area indicata (porta-a-porta);

I trattamenti dovranno essere ripetuti per un numero di giorni successivi secondo le disposizioni dell'ATS competente.
L'affissione dei cartelli informativi, l'organizzazione del servizio e il suo corretto svolgimento sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire report sull'attività svolta che riporti le vie e i numeri civici sottoposti a intervento, indicando anche eventuali criticità riscontrate.

Il Committente o la Regione o ATS si riservano di condurre controlli di qualità a conclusione dell'intervento. In caso di verificata insufficiente efficacia degli interventi la Ditta aggiudicataria è tenuta a rifare gli interventi entro le 24 ore.

Art. 6.3 Prodotti da impiegarsi e tutela degli organismi utili

L'impresa appaltatrice, nella scelta ed impiego dei prodotti ad azione adulticida, dovrà utilizzare la massima attenzione nei confronti delle api e di altri insetti impollinatori. I trattamenti adulticidi, qualora si ritengano indispensabili come intervento, devono tutelare la biodiversità dell'habitat prevedendo, altresì, alternanza tra l'impiego di un principio attivo e l'altro.
Non devono, inoltre, essere effettuati i trattamenti adulticidi ad alberi e arbusti qualora siano in fioritura i medesimi.
Qualora vi siano specie fiorite al di sotto e/o nelle immediate vicinanze degli stessi, le vegetazioni sottostanti le proiezioni di chioma e/o le aree limitrofe, dovranno essere oggetto di preventivi interventi di sfalcio a cura ed onere dell'appaltatore.

ART. 7 – INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE

Art. 7.1 – Modalità di esecuzione del servizio di derattizzazione

I trattamenti di derattizzazione dovranno essere fatti in completo accordo con quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene e profilassi e comunque nel rispetto di quanto disposto dalle normative vigenti.
Prima di ogni intervento l'appaltatore dovrà preventivamente comunicare al DEC e al servizio competente servizio di ATS, il piano dell'intervento, il nominativo del Responsabile Tecnico delle operazioni, i formulati impiegati ed i relativi antidoti.
I formulati da utilizzare per la derattizzazione dovranno contenere principi attivi ad azione anticoagulante per uso professionale, sotto forma di esche in blocco paraffinato facenti parte di presidi medico chirurgici (e biocidi) registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità per lo specifico impiego, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo Bromadiolone, Brodifacoum, Cumatetralil, Difenacoum, Flocoumafen, Cholecalcipherol, ecc. In tal senso l'appaltatore, all'inizio dell'appalto e prima di ogni intervento, dovrà presentare al DEC l'elenco dei formulati che intende impiegare nel rispetto di un avvicendamento tra gli stessi in modo tale da evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza.

Per gli interventi da effettuarsi presso le comunità infantili e gli altri Istituti scolastici, la collocazione delle esche dovrà avvenire in orari di chiusura dell'attività didattica delle scuole, e così pure in tali orari dovranno essere rimosse; dovrà pure essere data agli utenti degli ambienti da trattare, apposita informazione e segnalazione sulla posizione delle esche. Il documento attestante l'avvenuto intervento dovrà essere controfirmato dal personale scolastico a titolo di presa visione.
Per gli interventi di derattizzazione dovranno essere utilizzati esclusivamente erogatori ad esca di sicurezza in box saldamente ancorati ad una struttura in loco, dotati di chiusura di sicurezza

apribile solo dal personale dell'appaltatore mediante l'utilizzo di appositi strumenti, i quali diverranno di proprietà dell'Amministrazione appaltante sin dall'atto della loro prima installazione. I box dovranno avere le seguenti caratteristiche, oggetto dell'approvazione preventiva da parte del DEC:

- contenimento sicuro dell'esca, inaccessibile all'uomo e agli animali domestici;
- accessibilità al solo roditore da colpire;
- resistenza ai fattori meteorologici, sia dell'esca che del contenitore;
- resistenza all'urto e allo sfondamento;
- di colore non vivace per passare inosservati ai bambini,
- possibilità di contenere contemporaneamente anche esche per insetti striscianti.

Ciascun erogatore di sicurezza dovrà essere opportunamente dotato, a cura ed onere dell'appaltatore, di cartelli riportanti, almeno, le seguenti caratteristiche:

- nome dell'appaltatore e relativi recapiti;
- nominativo e recapiti del responsabile tecnico aziendale;
- nome e natura del servizio;
- date di intervento;
- principi attivi utilizzati;
- antidoti;
- recapiti del più vicino centro antiveleni;
- procedure in caso di emergenza.

Per gli interventi da effettuarsi presso i luoghi aperti al pubblico (Biblioteche, cortili, scuole ecc.) la collocazione delle esche dovrà avvenire in orari di chiusura al pubblico oppure notturni, così pure in tali orari dovranno essere rimosse e senza che l'appaltatore possa vantare ulteriori richieste economiche.
I servizi dovranno essere effettuati senza recare danno o disturbo all'attività didattica delle scuole e degli utenti dei vari Uffici/Servizi, programmandone preventivamente con il DEC lo svolgimento degli stessi anche in ore extra scolastiche, nelle giornate di sabato o in eventuali orari notturni senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di maggiori indennizzi.
Qualora e ove si presentasse una situazione di emergenza, segnalata dal DEC, presso uno degli stabili o plessi scolastici indicati negli allegati, la ditta appaltatrice si impegna a modificare la tempistica già programmata per l'intervento, avviando subito i trattamenti ritenuti necessari e senza che possa vantare ulteriori richieste di indennizzo.
Il numero degli interventi programmati a calendario di reintegro delle esche da eseguirsi presso le diverse sedi durante la durata dell'appalto sono pari a 10 (dieci) per ogni anno contrattuale, ciascuno con durata complessiva massima pari a 6 (sei) giorni lavorativi.

Art. 7.2 - Ulteriori prescrizioni sul servizio di derattizzazione

E' cura ed onere dell'appaltatore impegnarsi costantemente ogni qualvolta richiesto, al recupero delle carcasse o resti di animali morti e di qualsiasi altro materiale residuale trovato sul posto da bonificare/bonificato. Materiali inerti, biologici e carcasse riconducibili al servizio oggetto del presente affidamento, dovranno essere smaltiti a cura ed onere della Ditta

appaltatrice, a norma di legge e presso impianti autorizzati, consegnando al DEC la documentazione relativa all'avvenuto smaltimento.
Al termine dell'appalto, la Ditta dovrà provvedere al recupero del materiale non più utilizzato, a meno che non intervengano altri accordi scritti con il DEC o/o l'Amministrazione.

Art. 7.3 - Interventi straordinari in garanzia

A decorrere dalla consegna lavori e fino allo scadere del contratto, ogni inconveniente determinato da topi e ratti presenti nelle aree aperte ed edifici comunali oggetto dell'appalto (ove siano stati posizionati i contenitori e/o erogatori con effetto derattizzante), dovrà essere tempestivamente risolto mediante l'esecuzione di idoneo trattamento mirato da effettuarsi entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento del messaggio a mezzo posta elettronica.
I suddetti interventi straordinari non saranno oggetto di pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi specie, da parte dell'Appaltatore.

ART. 8 – INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE A CHIAMATA E ALTRO

Art. 8.1 – Modalità di esecuzione del servizio di Disinfestazione

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto potranno essere richiesti interventi di disinfestazione puntuali a chiamata nei confronti di specie infestanti non contemplate all'interno degli articoli precedenti.
A titolo esemplificativo potranno essere richiesti trattamenti di disinfestazione, volti all'eradicazione ed alla rimozione dei relativi nidi e carcasse (ove ricorra il caso) contro: formiche, zecche del piccione (Argas reflexus), vespe, calabroni ed altri insetti infestanti presso i diversi plessi scolastici e le sedi di vari Uffici e servizi comunali, come da elenchi allegati al presente capitolato.
Tali interventi saranno liquidati secondo i "prezzi unitari" derivanti dal ribasso contrattuale offerto e potranno svolgersi anche in orari notturni o al di fuori del normale orario lavorativo in funzione del luogo di esecuzione senza che l'impresa possa vantare ulteriori richieste economiche.

I presenti interventi dovranno essere condotti secondo le prescrizioni, modalità operative, di rendicontazione e durante gli orari/giornate già riportate all'interno del presente capitolato e validi per altre specie ad esclusione degli interventi larvicidi contro le zanzare, tenendo presente che gli stessi andranno eseguiti esclusivamente in assenza del pubblico. E' pure cura ed onere dell'appaltatore impegnarsi costantemente e ogni qualvolta richiesto, al recupero delle carcasse o resti di animali morti e di qualsiasi altro materiale residuale trovato sul posto da bonificare/bonificato. Materiali inerti, biologici e carcasse riconducibili al servizio oggetto del presente affidamento, dovranno essere smaltiti a cura ed onere della Ditta appaltatrice, a norma di legge e presso impianti autorizzati.
L'appaltatore, all'inizio dell'appalto e prima di ogni intervento, dovrà presentare al DEC l'elenco dei formulati che intende impiegare nel rispetto di un avvicendamento tra gli stessi in modo tale da evitare l'insorgenza di possibili fenomeni di resistenza. In ogni caso, ogni qualvolta possibile, sarà da prediligersi l'impiego di esche in gel e l'irrorazione di prodotti caratterizzati da bassa tossicità.

Nel caso in cui non venga disposta l'esecuzione dei presenti trattamenti 'a chiamata', nessun corrispettivo sarà riconosciuto all'appaltatore e senza che questi possa avanzare alcuna richiesta. Qualora e ove si presentasse una situazione di emergenza, segnalata dal DEC, presso uno degli stabili o plessi scolastici indicati negli allegati, la ditta appaltatrice si impegna a modificare la tempistica già programmata per l'intervento, avviando subito i trattamenti ritenuti necessari e senza che l'impresa possa vantare ulteriori richieste di indennizzo.

Art. 8.2 – Calendario degli interventi programmati di Disinfestazione

L'impresa aggiudicataria sottoporrà al DEC, entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio del contratto, il calendario degli interventi programmati (cronoprogramma) il quale dovrà essere accettato dal DEC. Eventuali variazioni al cronoprogramma potranno rendersi necessarie secondo l'andamento climatico stagionale. L'avvio dei trattamenti anti-larvali è previsto orientativamente ad inizio aprile ed il loro termine è previsto per fine ottobre.
L'impresa aggiudicataria dovrà scrupolosamente osservare tale calendario indicativo al fine di non incorrere nelle penali previste, pur ricordando che le date di ogni singolo intervento potranno essere modificate dal DEC in base alle condizioni meteo e all'andamento delle infestazioni.
Per quanto riguarda tutti gli interventi 'a chiamata' l'appaltatore dovrà fare esclusivamente riferimento alle disposizioni riportate su ciascun singolo ordine di servizio emanato dal DEC.

Art. 8.3 – Verifica degli interventi

Durante e al termine di ogni trattamento, di qualunque tipologia esso sia (ivi inclusi anche i trattamenti a calendario) il DEC dovrà poter verificare l'effettiva riduzione delle zanzare/larve e assenza di altri insetti oppure di roditori ad insindacabile giudizio dello stesso anche a seguito di sopralluogo di controllo o monitoraggio post/ante in contradditorio con l'appaltatore.
In caso di rinvenimento di infestazioni, l'aggiudicatario provvederà alla ripetizione del trattamento stesso e senza maggiori oneri per l'ente appaltante.
Al fine di poter controllare e verificare l'avvenuto intervento da parte del DEC, l'appaltatore sarà tenuto a fornire report (secondo scadenze e modalità da concordarsi con il DEC ove non espressamente indicato all'interno del presente capitolato), mentre il responsabile tecnico dell'appaltatore dovrà essere sempre reperibile a mezzo cellulare da comunicarsi al DEC durante ciascun intervento. Ad integrazione di quanto di cui sopra, si precisa che nel caso degli interventi larvicidi ciascun report dovrà indicare le vie loro effettivamente trattate.

Art. 8.4 – Organizzazione degli interventi

1. Per garantire la massima efficacia e qualità dei trattamenti derivante da una compiuta conoscenza del territorio, per gli interventi di lotta alla zanzara, l'Affidataria dovrà assegnare per quanto possibile al territorio del Comune, per tutta la stagione, gli stessi operatori, assegnando agli stessi le medesime zone da trattare. Gli operatori dovranno essere dotati di idonee attrezzature e delle eventuali abilitazioni dovute per legge, adeguatamente formati sia sulle materie specifiche oggetto dell'appalto, sia nelle materie inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008.
2. I trattamenti programmati dovranno essere eseguiti secondo il calendario indicato nel

programma operativo che dovrà essere preventivamente presentato al Comune. Ogni ciclo di trattamento deve essere concluso entro quindici giorni lavorativi, salvo eventi meteorologici, così da garantire l'efficacia e il livello qualitativo degli interventi effettuati. In caso di interruzioni del servizio causate da eventi meteorologici, il trattamento dovrà essere ripreso il giorno successivo alla cessazione dell'evento. Gli interventi di recupero conseguenti ad eventi di pioggia dovranno essere calendarizzati in accordo con il DEC.

3. Per tutti gli interventi "a chiamata" su richiesta del Committente, salvo cause di forza maggiore debitamente motivate e comunicate al massimo entro 12 ore dalla data prevista per l'esecuzione, dovranno essere effettuati sulla base dello stato di urgenza, ed essere portati a compimento entro un minimo di 24 ed entro un massimo di 72 ore dalla richiesta, sulla base della classificazione dell'urgenza effettuata dal Comune a suo insindacabile giudizio. L'intervento sarà effettuato da operatori addestrati ed in numero adeguato alla problematica.
4. Gli interventi da eseguire in luoghi frequentati da utenza sensibile (es. scuole, asili) dovranno essere eseguiti, salvo cause di forza maggiore, in assenza nei locali da trattare dell'utenza stessa. Le operazioni all'aperto devono essere eseguite in condizioni ambientali e meteorologiche favorevoli e devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alcuno.
5. Tutti gli interventi oggetto del servizio affidato dovranno essere eseguiti con l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, nel rispetto della legislazione vigente, al fine di ottimizzare la quantità dei principi attivi distribuiti, garantendo il minimo impatto ambientale, la sicurezza degli operatori e degli eventuali utenti dei siti.
6. Il servizio dovrà inoltre essere svolto nel rispetto di eventuali direttive sanitarie che l'ATS - Dipartimento di Sanità Pubblica dovesse impartire, nonché di indicazioni dell'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di Segrate.

Art. 8.5 – Prodotti da utilizzare

1. Per la lotta alla zanzara nelle caditoie, è consentito esclusivamente l'utilizzo di larvicidi contenenti i seguenti principi attivi o sostanze:
   a) *Bacillus thuringiensis var. israelensis* in associazione a *Lysinbacillus sphaericus;*
   b) *Diflubenzuron* (nelle aree in cui non è stata verificata resistenza in Culex pipiens);
   c) *Polidimetilsiloxano (*PDMS *silicone);*
   con l'obbligo di adeguarsi a indicazioni impartite dalla Regione Lombardia, dall'A.T.S. e dai Ministeri competenti.

2. Per la lotta alla zanzara, in caso di focolai lineari (es canali), dovranno essere esclusivamente utilizzati formulati biologici liquidi a base di Bacillus thuringiensis israelensis (600 o 1200 UTI), nel dosaggio stabilito dalla direzione tecnica della ditta.

3. Gli interventi adulticidi devono essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, garantendo il minimo impatto ambientale. I disinfestanti scelti devono essere a base di piretrine naturali o di piretroidi (anche sinergizzati con piperonil butossido), senza solventi pericolosi.

Nell'utilizzo dei prodotti devono essere rispettate le indicazioni ritenute dal Ministero della Salute necessarie al loro impiego; in nessun caso si deve derogare a tali indicazioni e a quelle riportate nell'etichetta dei prodotti.
Tutti i prodotti impiegati devono essere registrati come biocidi/presidi medico-chirurgici e muniti di autorizzazione sanitaria.
L'aggiudicataria deve indicare nel Progetto Tecnico i formulati adulticidi che intende utilizzare, allegando etichetta, scheda tecnica e scheda di sicurezza di ciascuno di essi.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Prima dell'inizio del servizio l'impresa appaltatrice dovrà produrre al DEC le schede tecniche e di sicurezza dei principi attivi e/o dei prodotti che intenderà impiegare in tutti i trattamenti inseriti nel presente Capitolato, oltre all'elenco dei relativi antidoti. L'elenco dei principi attivi così formato potrà essere sostituito e/o integrato più volte nel corso dell'espletamento del servizio a seguito dell'emanazione di nuove norme che ne disciplinano l'impiego, oppure in seguito alla revoca di alcuni prodotti o della disponibilità di nuovi prodotti sul mercato caratterizzati, ad esempio, da migliori profili ecotossicologici. Il DEC avrà altresì la possibilità di proporre e far utilizzare ulteriori prodotti senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.
Con riferimento alla Circolare del Ministero della Sanità n°73 del 21.10.1976 integrata dalla Circolare 10/78 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia e dal Regolamento locale di Igiene, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

1. Tutti i prodotti impiegati diversi dai prodotti fitosanitari devono essere registrati come presidi medico - chirurgici di cui alla legge 23.6.1927 n°1070, R.D. 6.12.1928 n.3112, D.M. 20.7.1938, D.ACIS 21.9.1954 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno possedere l'autorizzazione per lo specifico uso rilasciata dal ministero della Sanità ed in corso di validità;

2. L'impresa avrà l'obbligo di indicare, prima dell'inizio del servizio, il nominativo ed i recapiti del Responsabile Tecnico aziendale sotto la cui direzione il servizio dovrà essere svolto: detta persona dovrà garantire la propria continua presenza e la sorveglianza del personale addetto sul territorio comunale durante tutti gli interventi senza che possa fisicamente prendere parte ai servizi sul territorio in qualità di operatore. Tale figura avrà altresì il ruolo di proporre al DEC, prima di ogni intervento, il principio attivo che intende utilizzare ed il suo prodotto commerciale nel rispetto di una rotazione degli stessi. Tutte le prestazioni della presente figura risultano già compensate all'interno dei singoli prezzi di cui all'elenco prezzi allegato;

3. Il Responsabile Tecnico aziendale dell'appaltatore dovrà avere conseguito almeno un diploma in discipline agrarie o equipollenti, possedere almeno esperienza minima continuativa annuale nel settore oggetto dell'appalto e dovrà dimostrare di risultare aggiornato nelle materie oggetto dell'appalto da comprovare con attestati di formazione e aggiornamento;

4. L'Appaltatore dovrà osservare a far osservare a tutto il proprio personale le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. nonché tutte le disposizioni di cui alla L. 25.01.94 n. 82 ed al D.M. 07.07.1997 n. 274 in materia di disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
5. L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi;
6. Prima dall'avvio dell'appalto, l'Appaltatore provvederà alla presentazione al Committente del proprio Piano Operativo di Sicurezza;
7. L'impresa dovrà consentire che il DEC ed i funzionari dell'ATS possano verificare:
   - che le operazioni si svolgano sotto la direzione della persona indicata;
   - che la preparazione delle miscele sia eseguita da personale che conosca perfettamente le dosi e la corretta applicazione dei prodotti;
   - che durante lo svolgimento delle operazioni si tenga conto, a seconda delle caratteristiche dei prodotti usati, delle condizioni meteorologiche, nonché della presenza di colture, allevamenti, corsi d'acqua e di quanto altro possa subire eventuale danno da tali operazioni;
   - che durante l'esecuzione degli interventi vengano messe in atto tutte le cautele previste dalla normativa vigente atte a preservare l'incolumità dei cittadini e dell'ambiente;
8. E' cura ed onere dell'appaltatore dotare tutti i dipendenti in servizio (ivi incluso il Responsabile Tecnico) di dispositivi GPS in grado di tracciare in tempo reale la posizione di tutto il personale, i quali dovranno essere costantemente attivi per tutta la durata degli interventi, di qualunque tipologia essi siano, ivi compresi quelli a calendario. Al DEC dovrà essere fornita, con modalità da concordarsi (senza nessun onere aggiuntivo per l'Amministrazione), la possibilità di verificare in tempo reale su video in qualsiasi momento della giornata e senza preavviso, mediante accesso ad un portale compatibile con pc, tablet e smartphone, l'esatta posizione in tempo reale di tutto il personale impiegato nonché dei tracciati giornalieri (storico) per l'intera durata dell'appalto. I costi legati al presente punto si intendono già compensati all'interno dei vari prezzi di cui alla base d'asta;
9. L'Affidataria dovrà fornire al Comune entro 15 (quindici) giorni dall'affidamento, i nominativi ed i recapiti telefonici (compreso cellulare di servizio) ed e-mail delle sotto indicate figure che dovranno essere rintracciabili e contattabili telefonicamente in orario di lavoro e poter ricevere e trasmettere comunicazioni di posta elettronica in caso di emergenze, anche fuori dall'orario di lavoro:

- del Referente Tecnico Unico (RTU) incaricato del coordinamento e controllo delle attività descritte nel presente capitolato;

- del Referente Tecnico Operativo (RTO) in funzione di vice RTU qualora quest'ultimo non sia presente o affidi in delega pare delle attività di coordinamento e controllo.
- altre figure di riferimento che l'Affidataria ritenesse necessarie per agevolare l'esecuzione del contrato;
- la Ditta aggiudicataria dovrà fornire un recapito telefonico H24 e 7 giorni su 7, utile nel caso di emergenze. Ogni eventuale cambiamento dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

ART. 10 - CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 57, c. 1, Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sono previste le seguenti clausole sociali:

1. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le personali con disabilità o svantaggiate è richiesto quanto segue:

a) per gli operatori economici con più di 50 dipendenti, di produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto sul personale, ex art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46;

b) per gli operatori economici con numero di dipendenti tra 15 e 50:

b.1.) di consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

b.2.) di presentare entro lo stesso termine di cui sopra la certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 e s.m.i., relativa all'assunzione di persone con disabilità nei termini obbligatori previsti dalla normativa speciale e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;

2. impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

3. garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.
Con la firma del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile tutte le clausole previste nel presente capitolato nonché quelle contenute in disposizioni di legge e regolamenti dallo stesso richiamate.
L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.
L'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la stazione appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del servizio fino all'importo complessivo massimo dell'art. 1 della parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate.

ART. 2 – REVISIONE DEI PREZZI

REVISIONE PREZZI ORDINARIA
L'eventuale revisione dei corrispettivi opererà sulla base di un'istruttoria.
L'aggiudicatario che chieda la revisione in aumento dei corrispettivi ha l'onere di indicare dettagliatamente gli oggettivi e documentati elementi giustificativi a sostegno della propria richiesta.
I prezzi a decorrere dal tredicesimo mese di servizio, saranno a domanda soggetti a revisione con riferimento all'indice indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati – indice generale (senza tabacchi) – variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto all'anno precedente.
La revisione, se concessa, non potrà assolutamente operare retroattivamente bensì solamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte della stazione appaltante, della richiesta dell'aggiudicatario.
La revisione opererà anche in diminuzione, ossia ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso dagli aumenti percentuali indicati dall'Osservatorio nel periodo di riferimento.

REVISIONE PREZZI STRAORDINARIA
Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
Riscontrato che l'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale è associato al CPV 90670000-4 - <<Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane e rurali>> che rientra nell'elenco della Tabella D.3 di cui all'art. 11 dell'Allegato II.2-BIS del vigente Codice dei Contratti Pubblici, è adottato il sistema di ponderazione degli indici ISTAT indicati nella medesima tabella, individuati ai sensi dell'art. 10 del medesimo allegato e ponderato secondo quanto indicato nell'articolo 11, comma 3 dello stesso allegato:

- Indice dei Prezzi al Consumo (PC) [00ST] Indice generale senza tabacchi - peso ponderale: 25%;
- Indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi (PPS) [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco - peso ponderale: 20%;
- Indice di retribuzione (IR) [81] Attività di servizi per edifici e paesaggio - peso ponderale: 55,00%;

Gli indici di riferimento iniziali sono quelli relativi alla data del provvedimento di aggiudicazione. La periodicità della verifica dell'indice identificato è annuale.
In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la stessa aggiudicazione, come previsto dall'art. 12 comma 1 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.
La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice di riferimento, e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.
L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.
La Stazione appaltante comunica via PEC all'Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.
Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi consentiti dal codice, il direttore dell'esecuzione può ordinare l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza, con l'emissione di apposito ordine oppure verbale di avvio dell'esecuzione a firma del direttore dell'esecuzione del contratto, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.
In caso di esecuzione d'urgenza, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del codice dei contratti pubblici, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario, nel caso di mancata stipulazione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia è prestata per:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di appalti di servizi, lo svincolo è automatico.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di RTI le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia fideiussoria deve essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese); indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza; essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Qualora la stazione appaltante richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 120 (modifiche del contratto) del Codice dei contratti pubblici.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del codice dei contratti pubblici.
Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 (sospensione) del codice dei contratti pubblici. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

ART. 6 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi o parti dei servizi che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato dalla stazione appaltante.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.
I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di

affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2 bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2, del medesimo Codice.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11, comma 2 bis, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante ai sensi del medesimo art. 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Prima dell'inizio delle prestazioni le subappaltatrici devono trasmettere all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.
Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del medesimo Codice.
L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito (cause ostative di cui al Ttiolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.) nonché dei medesimi requisiti di carattere

tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
b) che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023;
c) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
d) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i.;
e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 25 del D.L. 113/2018.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
È, altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori).
È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 8 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa determinati (anche per danni causati dalle imprese subappaltatrici). Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi (persone, animali e cose) deve manlevare completamente la stazione appaltante e avere un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00= (unmilione/00).

La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferita specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che "*tra le persone si intendono compresi il personale del Comune di Segrate"*;
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare il massimale sopra indicato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).
Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.
L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.
Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi Tecnici e Ambientali – Sezione Ambiente ed Ecologia, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.
Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.
Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 9 – PERSONALE

9.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

9.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

9.3 – Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.
L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.
In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.
In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci giorni) successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.
Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.
L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

9.4 – Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3 lettera a), del codice dei contratti pubblici l'aggiudicatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche ossia di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi.
È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.
Inoltre, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 s.m.i. - indicare CIG.

9.5 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).
In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli articoli 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).
Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario emetterà fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione con cadenza mensile, in rate corrispondenti all'importo mensile maturato (sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello **0,5%**, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici). Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili. Al termine del servizio l'aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato in un'unica soluzione dopo l'emissione di regolare fattura posticipata da parte dell'aggiudicatario nonché al pieno superamento del collaudo ed eventuale analisi. La fattura sarà accompagnata dalla/e bolla/e di consegna.
In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è **un'informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di

Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.
Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).
I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.
In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.
In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.
Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

10.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

10.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 11 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.
Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 12 – PENALITÀ

Ai sensi dell'art. 126 del codice dei contratti pubblici, I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 13 (*"Esecuzione in danno"*) e 15 (*"Risoluzione del contratto"*) – Parte II, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, in caso di inadempienza degli obblighi assunti con il relativo contratto, una penalità dell'importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato:

1. Le varie tipologie di inadempimenti e le relative penalità sono elencati nella seguente tabella:

RIF.	INADEMPIENZA	PENALE
01	Mancata consegna del report complessivo di ciascun ciclo larvicida	€ 150,00 ad evento
02	Ritardo nell'aggiornamento/trasmissione del programma degli interventi	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
03	Mancata esecuzione di un intervento programmato o concordato preventivamente con l'Amministrazione	€ 300,00 per ogni mancato intervento
04	Ritardo nell'ultimazione di un intervento programmato e/o concordato preventivamente con il DEC	€ 50,00 per ciascun giorno di ritardo
05a	Nel caso di trattamenti adulticidi: mancata o non idonea esposizione degli appositi cartelli di avviso all'utenza secondo le modalità e con i contenuti prescritti dal CSA e dalla normativa vigente a scopo di sicurezza	€ 150,00 ad evento

05b	Nel caso di trattamenti d'urgenza di profilassi sanitaria su indicazione ATS: mancata, incompleta o non idonea esposizione dell'avviso alla cittadinanza, secondo le modalità e con i contenuti prescritti dal CSA (art. 44.3) e dalla normativa vigente a scopo di sicurezza	€ 150,00 ad evento
06a	Nel caso di trattamenti larvicidi su area pubblica: mancato trattamento delle vie comunali fornite in elenco;	€ 300,00 per ciascuna via non trattata
06b	Nel caso di trattamenti larvicidi su area pubblica: mancata bollatura delle tombinature.	€ 50,00 per ogni tombino non bollato
07	Mancata corrispondenza nei report (giornaliero e/o finale) rispetto allo stato conservativo delle tombinature (otturate, ostruite, ecc.).	€ 150,00 per ogni via/piazza che rechi una segnalazione omessa o non rispondente, in ciascun report
08	Non rispondenza delle diluizioni o preparazioni impiegate rispetto a quanto prescritto nella scheda tecnica del prodotto o uso improprio di un prodotto	€ 200,00 per ogni non rispondenza accertata
09	Impiego di principi attivi e prodotti commerciali non concordati, revocati o la cui confezione risulti essere alterata	€ 200,00 a contestazione
10	Utilizzo di attrezzature e/o macchinari per la distribuzione dei prodotti non a norma, non sottoposti a revisione e/o controllo periodico, o difformi da quelle indicate dall'appaltatore in sede di gara e/o prima dell'inizio del servizio in caso di mancata comunicazione di una sostituzione	€ 150,00 per singola attrezzatura e/o macchinario accertato come non idoneo
11	Impiego di personale non dotato della formazione e/o abilitazioni necessarie	€ 150,00 per ciascun addetto al giorno impiegato nel servizio e sprovvisto della necessaria formazione e/o abilitazioni richieste
12	Rilievo di trappola senza la presenza di esche rodenticide dopo 1 giorno dal relativo reintegro segnalato a mezzo di report	€ 100,00 per ciascuna trappola non conforme
13	Mancato utilizzo del GPS durante gli interventi da parte di un operatore oppure del Responsabile Tecnico; singolo GPS e/o sistema di tracciatura non funzionante	€ 200,00 ad evento per dispositivo/funzionalità
14	Mancata o ritardata esecuzione di un intervento straordinario per emergenza sanitaria	€ 600,00 a contestazione
15	Mancata reperibilità del Direttore Tecnico in casi di emergenza sanitaria (la mancata reperibilità si intende dopo tre chiamate a distanza di tre ore una dall'altra)	€ 300,00 a contestazione

2. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).
Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 13 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.
Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 14 – VERIFICA DI CONFORMITA'

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

ART. 15 – TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITA' E SOGGETTI COMPETENTI PER EFFETTUARLA

La verifica di conformità è avviata entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione della prestazione.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, sia possibile effettuare tale verifica soltanto in corso di esecuzione contrattuale;
b) nel caso di appalti di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

La stazione appaltante si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

ART. 16 – TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITA'; POSSIBILITA' DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

ART. 17 – LA VERIFICA DI CONFORMITA' DEFINITIVA IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno invitati ai controlli il responsabile di commessa e il direttore dell'esecuzione o (qualora quest'ultimo svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità) un rappresentante della stazione appaltante.
In occasione di ciascun controllo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che sarà trasmesso al responsabile del procedimento entro i successivi 10 (dieci) giorni.

ART. 18 – LA VERIFICA DI CONFORMITA' DEFINITIVA; IL PROCESSO VERBALE

Della verifica di conformità definitiva verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, nonché le seguenti indicazioni:

1. eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
2. data della verifica di conformità;
3. generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

ART. 19 – ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. Questi, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla.
Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto da quest'ultimo.

ART. 20 – VALUTAZIONE DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'aggiudicatario ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.
Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità

riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

ART. 21 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' E IRREGOLARITA' – CONTESTAZIONI CHE L'ESECUTORE PUO' INSERRIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'aggiudicatario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.
Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Inoltre il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14.
All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
d) subappalto non autorizzato;
e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010;
f) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
g) il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
h) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 7 giorni solari;
i) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999 stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate oppure risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
j) se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;
k) nell'ipotesi prevista dall'art. 104, comma 9, del codice dei contratti pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione;
l) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 122 del codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento.
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 23 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.
La stazione appaltante esercita il diritto di recesso mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o di altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate a condizioni di maggior vantaggio economico avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 24 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 186, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 (codice della crisi di impresa), nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che la stazione appaltante non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto; è fatta salva la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del codice dei contratti pubblici.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 26 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 27 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato dopo 32 (trentadue) giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione, in forma pubblica amministrativa.
All'aggiudicatario è richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 28 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.
In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione
Per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.
I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Segrate, quale stazione appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici **(D.Lgs.36/2023)**.
Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.
Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni […]*";
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa*";
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti […]*";

- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi […]*;
- il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) "*L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora […]*;
- il **diritto di opposizione** (articolo 21) "*L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria […]*.

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via Primo Maggio, **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: dpo@comune.segrate.mi.it o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via Primo maggio 20054 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Annapaola De Lotto – Direttore del Settore Sviluppo del Territorio – Servizi Tecnici e Ambientali.

Il Dirigente/RUP
Ing. Annapaola De Lotto
Documento sottoscritto con firma digitale